



**Commenti inerenti alla Circolare OAM resa pubblica il 9/1/2013 contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale**

*Premesso:*

- che la FIMEC, in questi ultimi quattro anni di dibattimenti sulla riforma delle professioni, in diverse occasioni e nelle diverse sedi di competenza (MEF, Banca d'Italia, Commissioni Parlamentari Camera e Senato e da ultimo nei primi incontri dei tavoli tecnici dell'OAM) ha sottolineato con forza come la richiesta del requisito di un titolo di studio superiore rispetto a quello precedentemente necessario per l'iscrizione agli Elenchi/Albi tenuti dalla Banca d'Italia, violasse i principi costituzionali e rappresentasse un grave impedimento laddove richiesto ai soggetti che, in virtù del regime transitorio, intendessero continuare senza interruzioni l'attività, sulla base di un'adeguata esperienza professionale maturata;
- che la norma attuale non ha dato la possibilità di transitare nei nuovi elenchi a coloro che, pur avendo esercitato la professione da anni, con esperienza professionale ampiamente acquisita, erano in possesso di diplomi inferiori;

*Valutando:*

- che l'OAM ritiene ora necessario ridefinire a quali condizioni e con quali modalità i soggetti già iscritti nell'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della Legge n. 108/96 e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 374/99 possano conseguire l'iscrizione negli elenchi gestiti dall'OAM, pur in mancanza di un diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge;
- che, purtroppo, notevoli danni a questo punto siano già stati fatti in quanto molti professionisti, a causa di un titolo di studio insufficiente, hanno chiuso i propri uffici o interrotto i rapporti con intermediari finanziari con i quali lavoravano da anni;
- che allo stato attuale - gennaio 2013 - ed alla luce delle nuove opportunità derivanti dalle disposizioni in discussione, tanti professionisti, ai quali è stata preclusa la possibilità di proseguire l'attività per i motivi suddetti, dovranno iniziare da zero, riaprendo una partita iva, rimettendosi alla ricerca di un mandato, riorganizzando un ufficio, selezionando il personale ed in sintesi tentando di rientrare nel mercato;

*Ritenendo, ciò premesso:*

- che sia quantomeno necessario non dettare restrizioni temporali al periodo transitorio per l'iscrizione dei suddetti soggetti;

*Si propone:*

- **che per i soggetti che abbiano effettivamente svolto l'attività per uno o più periodi complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data del 31/10/2012 venga permanentemente riservata la possibilità d'isciversi all'OAM anche con il possesso di diplomi triennali e quadriennali.**

FIMEC

Federazione Italiana Mediatori ed Esperti Creditizi